

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TE-
SAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU e DE VITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1970

Modificazioni alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedi-
menti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce che, fino all'attuazione della riforma tributaria, è attribuito a ciascuna Regione il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati relativamente agli immobili situati nel territorio delle singole Regioni.

Si precisa, all'ultimo comma del citato articolo 7, che « a decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 16 della stessa legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone che « l'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti ».

Ora è noto che per molteplici motivi non tutte le Regioni si sono trovate nelle condizioni di approvare sollecitamente i rispettivi Statuti e di farli sottoporre, quindi, all'esame del Parlamento.

È anche noto che i nuovi enti debbono affrontare le spese inerenti l'approntamento dei mezzi necessari per far fronte ordinatamente all'assolvimento delle proprie attuali attribuzioni.

Per evitare, pertanto, trattamenti differenziati tra Regione e Regione e al fine di attribuire sollecitamente alle Regioni il gettito dei ricordati tributi, si propone che il termine iniziale dell'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 7 della menzionata legge n. 281 sia prefissato, per tutte le Regioni, nel 1° gennaio 1971.

Si lascia immutata la limitazione del 50 per cento del gettito prevista dal ricordato articolo 7 sino al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione di ciascuno Statuto regionale.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi erariali, prevista all'articolo 16, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha inizio dal 1° gennaio 1971.